



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 28/05/2021

OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale

IL SINDACO

ORDINA

- Ai proprietari o aventi diritto reali, di terreni ubicati in tutto il territorio Comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio c/o casa comunale:
- 1) alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;
- 2) alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di ml. 20.
- **tal proposito, dal 15 ottobre al 15 giugno** ai sensi del D. lgs. 152 del 2006 e come modificato dal D. L. n.91 del 2014, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.185, comma 1 lettera f) del suddetto D.lgs effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Comunque tale attività anche nel periodo su indicato, è vietata in situazioni di criticità per condizioni meteo avverse (vento, ondate di calore e temperature elevate) e di allerta rischio incendi, pertanto si invita a consultare gli (*avvisi regionali per rischio incendi – livelli di allerta dichiarati*), diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile nel seguente link:www.protezionecivilesicilia.it.
- Gli Enti Pubblici proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto.

VIETA

- a) *A chiunque, nel periodo 15 giugno - 15 ottobre 2021, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, delle sfalci e potatura, nonché di altro materiale agricolo o forestale non pericoloso;*
- b) *A chiunque, nel periodo 15 giugno - 15 ottobre 2021 e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori o autoveicoli che producano faville;*
- c) *fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;*
- d) *adoperare fuochi d'artificio in occasioni di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;*
- e) *compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.*

INVITA

- Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio Comunale, di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di P.S. e C.C.;
- La Prefettura, di dare seguito, per quanto riguarda la competenza degli organi di Polizia, a quanto sotto determinato.

INCARICA

- Il Dirigente della Direzione V- LL.PP ed Urbanistica/ Servizio di Protezione Civile e difesa del suolo, al fine di dare corso alle Direttive del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per istituire un “Presidio Operativo” nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, per una azione di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l'emergenza incendi d'interfaccia, il quale sarà composto da personale operativo di questo Ente (Direzione IV Polizia Municipale e Direzione V LL.PP. servizi tecnici/manutentivo e logistico) organizzato/integrato con la turnazione di reperibilità già esistente all'interno della struttura di questo Ente.
- Il Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre il Comando di Polizia Municipale con il supporto della Direzione V-Governo e Pianificazione del Territorio, dovrà provvedere al rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo al loro sanzionamento;
- Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del comune.
- La Segreteria generale avrà cura di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramata a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P. e l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli atti e gli adempimenti di competenza.

*Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti **sanzioni amministrative**:*

- 1) *Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n.3 del 2003.*
- 2) *Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada.*
- 3) *Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art.40 comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996 n.°16;*
- 4) *In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui ai punti a,b,c,d,e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 200 n.353.*

Inoltre chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art.650 del Codice Penale.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabili, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle leggi Nazionali, e del regolamento comunale.

Ai sensi della legge n. 1034 del 06-12-1971 e della legge regionale n° 10 del 30-04-1991, art.3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere opposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

Si invia il presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramato a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art.650 C.P., l'osservanza alla stesso, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

**Il Dirigente Direzione V
LL.PP ed Urbanistica
Servizio Protezione Civile**
Ing. G. Dimartino ()*

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2, D.Lg. 39/93

***IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli
Originale firmato digitalmente***